



Numero 1 / 2024

**Claudio SCOGNAMIGLIO**

**I nuovi percorsi del risarcimento del danno, tra diritto nazionale e  
disciplina eurounitaria della responsabilità civile**

# I nuovi percorsi del risarcimento del danno, tra diritto nazionale e disciplina eurounitaria della responsabilità civile<sup>1</sup>

Claudio SCOGNAMIGLIO

*Ordinario di Istituzioni di diritto privato, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"*

**Sommario:** 1. La responsabilità civile ed il diritto eurounitario: armonizzazione o uniformazione? – 2. Il problema dei danni o risarcimenti punitivi nel diritto nazionale – 3. Il diritto eurounitario e le funzioni della responsabilità civile – 4. Conclusioni: una possibile prospettiva ricostruttiva.

1. Sarebbe difficile negare che, in materia di responsabilità civile, l'incidenza diretta della regolazione di fonte eurounitaria si presenti come assai meno significativa di quanto non sia dato constatare in altre aree della legislazione di diritto privato, a cominciare dal diritto dei contratti<sup>2</sup>. Non si tratta di una considerazione puramente quantitativa, che sarebbe ovviamente, in quanto tale, affatto estrinseca, ma anche della presa d'atto della difficoltà con cui la legislazione comunitaria riesce ad introdurre in materia aquiliana nuclei normativi non solo caratterizzati da proprie, autonome *rationes*, ma anche tali da costituirsi come sistemi del tutto autosufficienti rispetto a quelli contenuti nei singoli ordinamenti giuridici nazionali.

Non è probabilmente casuale, da questo angolo visuale, che il tentativo di costruzione di una disciplina di diritto privato europeo, pure in prospettiva generale rimasto privo di concreti esiti normativi, abbia condotto in tema di responsabilità civile a risultati, anche soltanto in termini di modelli meramente culturali di regolamentazione, forse ancora più circoscritti. La stessa esperienza dell'*European Group on Tort Law*, dopo avere raggiunto uno sbocco di notevole rilievo culturale con la predisposizione del testo dei *Principles of Tort Law*, e del relativo Commentario<sup>3</sup>, è rimasta tuttavia priva di impatto su scelte di riforma normativa, che fossero in ipotesi adottate, o anche soltanto prefigurate come possibili.

Certamente, ed anche questo è stato da ultimo rilevato<sup>4</sup>, si delinea ora una novità significativa e su un argomento avvertito come di particolare rilevanza nel disegnare le linee di sviluppo future del rimedio aquiliano: e cioè la Proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Lo scritto rappresenta lo sviluppo delle considerazioni svolte dall'A. in occasione del seminario "I nuovi percorsi del risarcimento del danno", organizzato dalla Formazione decentrata presso la Corte di Cassazione svoltosi il 17 maggio 2023 e durante il quale è stato presentato il volume di M. BIASI, [Studio sulla polifunzionalità del risarcimento del danno nel diritto del lavoro: compensazione, sanzione, deterrenza](#), Milano, 2022: sugli spunti preziosi che si colgono da questo volume si avrà modo di tornare nella parte finale dello scritto.

<sup>2</sup> Lo notano incidentalmente, da ultimo, A. PALMIERI – R. PARDOLESI, *Mai futile il danno non patrimoniale da violazione della privacy (purché lo si provi!)*, nota a Corte Giust UE, III sez., 4 maggio 2023 in causa C – 300/21, in *Foro it.*, 2023, 278 ss., sottolineando che "il panorama legislativo eurounitario (è) tutt'altro che affollato di regole riguardanti i presupposti della responsabilità civile e le relative conseguenze risarcitorie".

<sup>3</sup> Cfr. *European Group on Tort Law, Principles of European Tort Law, Text and Commentary*, Wien, 2005,

<sup>4</sup> Il riferimento è a PALMIERI – R. PARDOLESI, *Mai futile etc.*, cit., 278

<sup>5</sup> Per esteso, Proposta di direttiva del 28 settembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale; meno significativa, dal punto di vista di

del Parlamento europeo e del Consiglio relativa, appunto, all'adeguamento della disciplina in materia di responsabilità civile alle questioni sollevate dall'uso dei dispositivi di intelligenza artificiale. Tuttavia, anche in questo caso l'intervento normativo si preannuncia, almeno nella fase di elaborazione del medesimo in cui esso allo stato si trova, come di armonizzazione minima<sup>6</sup>, destinato a regolamentare, in applicazione del principio di proporzionalità<sup>7</sup>, il solo piano delle tecniche probatorie delle ipotesi di responsabilità: è infatti esplicita l'affermazione che lo scopo della direttiva è quello di "armonizzare in modo mirato solo le norme in materia di responsabilità per colpa che disciplinano l'onere della prova a carico di coloro che chiedono il risarcimento del danno causato da sistemi di IA", non essendo invece la medesima destinata ad "armonizzare gli aspetti generali della responsabilità civile disciplinati in modi diversi dalle norme nazionali in materia di responsabilità civile, come la definizione di colpa o causalità, i diversi tipi di danno che giustificano le domande di risarcimento, la distribuzione della responsabilità tra più danneggiati, il concorso di colpa, il calcolo del danno o i termini di prescrizione".

Qualche spunto di maggiore rilievo emerge invece dalla disciplina del Rgpd<sup>8</sup>, oggetto di una recentissima decisione della Corte di Giustizia<sup>9</sup>, che – come si dirà – rileva pure ad altri fini nell'ambito del nostro discorso: si tratta, infatti, di una disciplina che ha sollecitato, anche di recente, riflessioni sulla necessità di intraprendere ormai la strada di costruire un sistema eurounitario della responsabilità civile<sup>10</sup>. Si è osservato, infatti, in questa prospettiva che "alla scelta di un atto normativo di uniformazione per tipizzare la fattispecie (de-nazionalizzata) scolpita nell'art. 82 del Rgpd si accompagna la scelta di un nuovo 'inizio' e, perciò, il

---

un'eventuale linea di sviluppo nel senso dell'espansione dell'area di intervento del legislatore eurounitario nel settore della responsabilità civile è la Proposta di direttiva, anch'essa del 28 settembre 2022, del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, perché essa, com'è noto, interviene su un'area tematica già in precedenza regolamentata attraverso la normativa di attuazione della Direttiva 85/374/CEE.

<sup>6</sup> Cfr., in particolare, il "considerando" n. 14 della proposta, dove si sottolinea, per spiegare questo approccio, che esso "consente all'attore di invocare norme nazionali più favorevoli nei casi in cui il danno sia stato causato da sistemi di IA. Le leggi nazionali possono quindi mantenere, ad esempio, l'inversione dell'onere della prova nel quadro della disciplina nazionale della responsabilità per colpa, oppure i regimi nazionali di responsabilità senza colpa (denominata 'responsabilità oggettiva'), di cui esistono già numerose varianti nelle leggi nazionali, possibilmente applicabili ai danni causati da sistemi di IA".

<sup>7</sup> Cfr. il "considerando" n. 10 della proposta.

<sup>8</sup> Sulla quale, per una prima messa a punto delle questioni rilevanti in tema di responsabilità civile, cfr. P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano, 3<sup>a</sup> ed., 2021, 147 ss. nonché E. PALMERINI, *Responsabilità da trattamento illecito di dati personali*, in NAVARRETTA (a cura di), *Codice della responsabilità civile*, Milano, 2021, 2470 ss.

<sup>9</sup> Si tratta di Corte Giust UE, III sez., 4 maggio 2023 in causa C – 300/21, cit. *supra*, nt. 2.

<sup>10</sup> O, se si preferisce, della "responsabilità di diritto civile", a voler lasciare impregiudicata la questione della natura della responsabilità derivante dalla violazione della disciplina del Regolamento; infatti, e com'è noto, secondo una proposta ricostruttiva, almeno una parte significativa delle ipotesi rilevanti in materia dovrebbero essere ricondotte all'area della responsabilità da inadempimento di un'obbligazione preesistente: cfr., in tal senso, da ultimo, F. ZECCHIN, *Molteplicità delle fonti e tutela dei diritti. Il danno non patrimoniale nella lesione della proprietà e dei dati personali*, in *Eur. e dir. priv.*, 2022, 517 ss., per il rilievo secondo il quale "Le parti coinvolte, in altre parole, sono già entro un rapporto giuridico qualificato ben prima del danno, anzi questo è il frutto della violazione degli obblighi che proprio da quella relazione, sorgono, sicché la fattispecie si inquadra nella responsabilità contrattuale e non in quella, efficacemente definita, 'del passante'. Peraltro, il dato normativo vigente, venuto appunto meno l'art. 15 del d.lgs. 196/30, non solo non presenta più alcun esplicito riferimento alla disciplina dell'illecito, ma addirittura parla di 'obblighi' (art. 82, co. 2, GDPR), e fa sorgere il diritto al risarcimento per il solo fatto della loro violazione, senza cioè che il danneggiato dimostri nulla, esonerando infine il titolare o il responsabile del trattamento qualora sia dimostrato che 'l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile' (art. 82, co. 3, GDPR). Le regole stabilite dal reg. 679/2016, insomma, sembrano mimare quelle dell'inadempimento e non quelle della responsabilità aquiliana". Anche questo A. precisa, tuttavia, che "Questo non significa... che residuino dei casi in cui risulterebbe altrettanto forzato ritenere che esista un rapporto obbligatorio fra il soggetto cui i dati personali fanno riferimento e colui che li utilizza. Ciò, ad esempio, sembra proprio accadere quando il diritto all'oblio si concretizza nella c.d. deindicizzazione: la persona cui i dati personali si riferisce il link e il motore di ricerca sono fra loro estranei, quindi la responsabilità che governa gli eventuali danni che il primo dovesse subire per la condotta del secondo è quella extracontrattuale. Ne deriva che l'art. 82 del GDPR, in fattispecie come queste, dovrà essere letto nella prospettiva della soddisfazione dei requisiti stabiliti dalla disciplina codicistica dell'illecito".

cominciamento della nuova stagione del diritto comune europeo della responsabilità civile”<sup>11</sup>. Ed appunto perché la regola di responsabilità racchiusa in questa disposizione “è posta in via esclusiva dalla fonte europea di tipo regolamentare... le peculiari caratteristiche” di quest’ultima sarebbero, secondo questa impostazione, destinate ad imprimere una particolare curvatura al processo di formazione progressiva dello statuto della responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali”<sup>12</sup>: un processo nel quale l’incompletezza della disposizione dell’art. 82, nel senso dell’assenza all’interno di essa di una disciplina estesa ad ogni aspetto della fattispecie di responsabilità derivante dalla violazione delle norme del Rgpd<sup>13</sup>, dovrebbe essere superata per mezzo di una tecnica interpretativa in grado di reperire soluzioni ai problemi che si delineano “all’interno del sistema del diritto dell’Unione europea”<sup>14</sup>. In altre parole, si tratterebbe di procedere nell’opera ricostruttiva, tenendo conto delle indicazioni metodologiche di chi ha proposto di “leggere la norma del GDPR nell’ottica rovesciata di una dogmatica europea, quale emergente dalla normativa dell’UE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia”<sup>15</sup>; ed in quest’opera sarebbero destinate a giocare un ruolo di particolare rilievo proprio le pronunce della Corte di Giustizia sulle questioni pregiudiziali di volta in volta sottoposte dai giudici nazionali<sup>16</sup>. Infatti, quando il legislatore eurounitario sia intervenuto con lo strumento dell’uniformazione, e cioè con l’adozione di un regolamento, eventuali vuoti di disciplina non potrebbero essere colmati facendo ricorso a regole, principi o moduli interpretativi desunti dai singoli ordinamenti nazionali, la cui utilizzazione condurrebbe inevitabilmente ad un esito di frammentazione regolatoria opposto all’obiettivo dell’uniformazione.

In questo quadro, un discorso che si interroghi circa l’assetto delle funzioni della responsabilità civile all’interno delle linee di sviluppo di un sistema europeo di questo istituto ancora in formazione, potrebbe sembrare inevitabilmente destinato ad attingere esiti provvisori, se non radicalmente incerti. Tuttavia, e per volgersi ora all’oggetto specifico di questo scritto, è proprio l’indagine circa le funzioni del rimedio risarcitorio, rispettivamente nel diritto civile e nel diritto del lavoro a presentare un particolare interesse, in un momento in cui un diritto eurounitario della responsabilità civile è ancora in fase di elaborazione. Infatti, nella materia aquiliana si coglie in modo particolarmente nitido il ruolo che, appunto sul piano della relazione con il diritto civile, il diritto del lavoro ha spesso ricoperto: un ruolo che – volendo utilizzare una formula sintetica, anche se inevitabilmente approssimativa – potremmo definire di precursore nella rilevazione dei

---

<sup>11</sup> Così G. NAVONE, *Ieri, oggi e domani della responsabilità civile da illecito trattamento dei dati personali*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 132. Per un quadro generale della disciplina nella materia del Rgpd, cfr. V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019.

<sup>12</sup> In questi termini, cfr. ancora G. NAVONE, *Ieri, oggi e domani*, cit., 138

<sup>13</sup> In prospettiva generale, anche F. PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell’interessato*, in *Nuove leggi civ. comm.* 2017, 369 ss., osserva che il Regolamento “lascia margini consistenti alle autonome scelte nazionali”, tanto da poter essere descritto “come una cornice normativa unitaria: una sorta di Magna Charta della circolazione dei dati personali e della protezione della persona rispetto a questo pervasivo fenomeno che funge... da quadro di riferimento e di contenimento del particolarismo giuridico in materia”. Con specifico riferimento all’art. 82 rileva ancora una volta Navone, *Ieri, oggi e domani*, cit., 158, che esso “tipizza una singola, specifica fattispecie di responsabilità, ma non disciplina l’intero istituto della responsabilità civile. Da questo punto di vista, quindi, è un testo senza contesto”, la regolamentazione posta dal quale “non può dirsi esaustiva poiché essa – per quanto particolareggiata – non investe tutti i possibili aspetti della responsabilità da illecito trattamento dei dati personali”.

<sup>14</sup> Così, di nuovo, G. NAVONE, *op. cit.*, 155.

<sup>15</sup> In questo senso, C. CAMARDI, *Note critiche in tema di danno da illecito trattamento dei dati personali*, in *Jus civile*, 2020, 789 ss.

<sup>16</sup> Lo sottolinea G. NAVONE, *op. cit.*, 159, il quale osserva che “l’unico modo per rimediare al difetto di autosufficienza della fonte regolamentare è quello di sollecitare – ancora una volta per il medio del rinvio pregiudiziale – l’oramai riconosciuta opera creatrice ed integratrice della Corte di giustizia”. Sul punto si sofferma anche S. PAGLIANTINI, *Un altro palcoscenico della guerra tra le Corti: il danno (immateriale) bagatellare dell’art. 82 GDPR*, nota a Corte Giust., III sez., 4 maggio 2023, in causa C – 300/21, in *Foro it.*, 2023, 286 ss

problemi che la considerazione della realtà economico – sociale esibiva. Da questo punto di vista, il diritto del lavoro si è rivelato spesso come una sorta di officina alla quale il civilista poteva attingere, al fine di modellare le proprie categorie conoscitive, e, soprattutto, le soluzioni ed i rimedi predisposti, sulla sostanza economica degli interessi e dei conflitti sociali. A sua volta, questa attitudine del diritto del lavoro, come ha osservato efficacemente uno storico del diritto, si ricollega al fatto che esso “...è realtà impura, intriso com’è di fatti sociali ed economici, specchio fedele del divenire mutevolissimo della società”<sup>17</sup> cosicché, prima ancora del diritto civile il diritto del lavoro si sforza di sollevare il velo della forma giuridica al fine di individuare gli interessi concreti e le dinamiche reali di potere ad essi sottostanti. Del resto, è probabilmente anche per questa ragione che il diritto del lavoro ha manifestato ben prima di quello che potremmo definire il diritto civile generale la propria insofferenza a restare costretto all’interno della forma del codice civile; e prima, oltre che più intensamente, del diritto civile generale ha modulato le proprie linee di sviluppo attraverso un dialogo intenso tra dottrina e giurisprudenza.

Si tratta, dunque, di vedere, utilizzando gli spunti che ci sono forniti da un recentissimo e meditato studio sulla polifunzionalità del risarcimento del danno nel diritto del lavoro<sup>18</sup>, se il diritto del lavoro, e le strategie argomentative elaborate all’interno di esso, siano in grado di contribuire, anche nella prospettiva più generale del privatista, alla messa a punto del tema delle funzioni del risarcimento del danno.

2. E’ noto che uno degli snodi più rilevanti del dibattito degli ultimi anni sulle funzioni della responsabilità civile all’interno del sistema normativo italiano è stato quello che, aperto dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte<sup>19</sup> relativa alla delibabilità, nel nostro ordinamento, della decisione di un giudice straniero recante condanna per un titolo di risarcimenti punitivi, ha condotto ad un’articolazione dell’istituto aquiliano nel senso della polifunzionalità. La questione, come emerge anche dal contenuto dei tanti contributi in argomento<sup>20</sup>, intercetta alcuni degli snodi fondamentali del problema della responsabilità civile e, più in generale, delle tecniche di tutela civile dei diritti, e si colloca sullo sfondo della riflessione circa i rapporti tra

---

<sup>17</sup> Così GROSSI, *Gino Giugni nella scienza giuridica italiana del Novecento*, in *Nobiltà del diritto – Profili di giuristi, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, 2008, 693: nel testo, il giudizio è riferito alla situazione della scienza civilistica e di quella giuslavoristica italiana nei primi anni Cinquanta del secolo scorso

<sup>18</sup> Si tratta del volume di M. Biasi, *Studio sulla polifunzionalità del risarcimento del danno nel diritto del lavoro: compensazione, sanzione, deterrenza*, già citato alla nota 1.

<sup>19</sup> Il riferimento è, naturalmente, alla sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017, pubblicata, tra gli altri luoghi, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 1198. La corrispondente ordinanza di rimessione della I sezione civile n. 9978 del 16 maggio 2016, è pubblicata, tra gli altri luoghi, in *Corr. Giuridico*, 2016, 827 ss., con nota di chi scrive *I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile*.

<sup>20</sup> Cfr., tra gli altri, C.M. BIANCA, *Qualche necessaria parola di commento all’ultima sentenza in tema di danni punitivi*, in *Giustizia civile.com*, editoriale del 31 gennaio 2018 nonché, A. LAMORGESE, *Luci e ombre nella sentenza delle Sezioni Unite sui danni punitivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 317 ss.. Interessanti sono anche la ricostruzione di C. DE MENECH, *Verso il riconoscimento dei danni punitivi?*, in *Jus civile*, 2017, 6 nonché i contributi di M. FRANZONI, *Danno punitivo e ordine pubblico*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 284 ss.; M. TESCARO, *Le variazioni qualitative e quantitative del danno risarcibile*, in *Danno e resp.*, 2018, 533 ss.; C.C. VIAZZI, *L’ostracismo ai danni punitivi: ovvero come tenere la stalla chiusa quando i buoi sono scappati*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 329 ss. Per un confronto tra le impostazioni della questione dei risarcimenti punitivi nella giurisprudenza delle varie Corti europee, cfr. M. TESCARO, *I punitive damages nordamericani: Bundesgerichtshof, Cour de Cassation e Sezioni Unite della Cassazione a confronto*, in questa *Rivista*, 2017, I.

legge e giurisdizione<sup>21</sup> ovvero, per usare un'altra formulazione, della relazione tra dottrina dei dottori e dottrina delle Corti<sup>22</sup>.

In questa fase del discorso, occorre verificare quali siano le prospettive aperte dalla sentenza – e dalla discussione originata dalla stessa – appunto dall'angolo visuale delle funzioni della responsabilità civile, in un contesto nel quale, dopo alcune interpretazioni 'a primissima lettura' della decisione, secondo le quali l'intervento delle Sezioni Unite avrebbe addirittura creato i presupposti per una ridefinizione del concetto di danno<sup>23</sup>, appare tuttora controverso se la decisione abbia 'aperto' o 'chiuso' ai danni punitivi nel nostro sistema.

La seconda posizione è stata in particolare sostenuta sulla premessa che la sentenza ha comunque sottoposto i danni punitivi ad un regime di rigorosa tipicità legislativa, desunto dalla norma racchiusa nell'art. 23 della Costituzione, in questo modo escludendo qualsiasi potere creativo del giudice "capace di dare ingresso ad un 'incontrollato soggettivismo giudiziario', che deve assolutamente evitarsi"<sup>24</sup>. In effetti, la decisione sottolinea con forza che "ogni imposizione di prestazione personale esige una 'intermediazione legislativa' sulla base del principio di cui all'art. 23 Cost. (correlato agli artt. 24 e 25) che pone una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali...": si è discusso<sup>25</sup> se sia più pertinente il richiamo all'art. 23 Cost. (che, come ci era già capitato di dire in sede di commento all'ordinanza di rimessione, ponendo una riserva di legge quanto ai fatti – fonte dell'obbligo di eseguire una prestazione patrimoniale, preclude la creazione diretta di essi in via pretoria<sup>26</sup>) oppure quello all'art. 25, come sembra incline a fare altresì la sentenza delle Sezioni Unite<sup>27</sup>. Entrambi esprimono il principio della necessaria e previa previsione di legge, il primo, in generale, quanto ai fatti che fondano l'obbligo di eseguire una prestazione patrimoniale, il secondo, quanto alla regola che sancisca la punizione di colui che abbia posto in essere una determinata condotta: e se quest'ultimo può apparire in effetti dotato di un maggiore tasso di specialità, e dunque, di pertinenza al problema di condanne in funzione

---

<sup>21</sup> Riprendendo il titolo del saggio di C. CASTRONOVO, *Diritto privato e realtà sociale. Sui rapporti tra legge e giurisdizione a proposito di giustizia*, in *Europa dir. priv.*, 2017, 765 ss., il quale non a caso si sofferma, tra l'altro, proprio sul problema dei risarcimenti punitivi (ivi, 792 ss.), nei termini dei quali si dirà tra breve nel testo. Di questo Autore cfr., ancora più di recente, *Responsabilità civile*, Milano, 2018, 897 ss., per una posizione particolarmente critica nei confronti di un ipotetico accreditamento della categoria dei danni punitivi nel nostro sistema normativo.

<sup>22</sup> Qui il riferimento è allo scritto di C. GRANELLI, *Dottrina dei dottori e dottrina delle Corti*, in *Jus civile*, 2017, 6.

<sup>23</sup> Questo era il titolo dell'intervento di A. ZOPPINI, *Una tappa che ridefinisce i confini del danno*, *Il Sole 24 ore.com*. Anche C.M. BIANCA, *Qualche necessaria parola di commento all'ultima sentenza in tema di danni punitivi*, cit., il quale dà atto, in maniera implicitamente critica, del fatto che "la nuova decisione è stata salutata in qualche primo commento come una svolta che segna finalmente l'ingresso dei danni punitivi nel nostro ordinamento. Le riconosciute funzioni deterrente e sanzionatoria della responsabilità civile, si è detto, non soltanto consentono la delibazione di sentenze straniere di condanna ai danni punitivi, ma legittimerebbero nel nostro ordinamento il risarcimento punitivo, legittimerebbero cioè l'inflizione di una pena all'autore dell'illecito tramite la condanna al risarcimento del danno".

<sup>24</sup> Così V. ROPPO, *La responsabilità civile di Pietro Trimarchi*, in *Jus civile*, 2017, 6.

<sup>25</sup> Sul punto, in particolare, C. DE MENECH, *Verso il riconoscimento dei danni punitivi*, in *Jus civile*, cit., 614 ss.

<sup>26</sup> Cfr. nostro *Quale futuro per i danni punitivi? (Aspettando la decisione delle Sezioni Unite)*, in *Giustiziacivile.com*, 5. Cfr. anche M. SESTA, *Il danno nelle relazioni familiari tra risarcimento e finalità punitiva*, in *Famiglia e diritto*, 3/2017. In prospettiva generale, e già in precedenza, C. CASTRONOVO, *Del non risarcibile aquilano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, c.d. danno esistenziale*, in *Europa e dir. priv.*, 2008, 331 ss., il quale senz'altro ritiene che "una disposizione legislativa che si limitasse a prevedere il potere del giudice di irrogare risarcimenti punitivi contrasterebbe con il principio di legalità che presiede alla pena da almeno due punti di vista: il primo e più importante costituito dall'assenza di una previsione legislativa che tale potere preveda; il secondo costituito dall'incertezza essenziale circa l'entità della pena stessa: ambedue questi profili contrasterebbero con l'art. 25, 2° co. Cost., Dal punto di vista più propriamente civilistico, vi è poi l'art. 23 Cost., che prevede la riserva di legge per ogni 'prestazione personale o patrimoniale'".

<sup>27</sup> C. CONSOLO e S. BARONE, *Postilla minima di messa a giorno a S. BARONE, Punitive damages: multiplo risarcimento sanzionatorio – deterrente o iper – ristoro solo cautelativo?*, nota a Cass. 16 maggio 2016 n. 9978, in *Giur. It.*, 2017, 1359 ss.1366, sollevano qualche dubbio sulla pertinenza, in materia, del richiamo alle norme degli artt. 23 e 25 Cost., osservando che "in effetti l'art. 23 e 25 Cost., richiamati in ottica tributario/penale dalle sez. un. possono apparire richiami fuori fuoco".

sanzionatoria, il primo ha il pregio di avere registrato, già in passato, qualche sufficientemente meditata proposta di utilizzazione in una prospettiva ricostruttiva del discorso sulla responsabilità civile<sup>28</sup>. Non sembra tuttavia si possa sostenere che la corretta utilizzazione da parte della sentenza delle Sezioni Unite del riferimento ai principi costituzionali che vengono in considerazione in questa materia rappresenti una chiusura ai risarcimenti punitivi, i quali, se certamente non possono trovare ingresso in via meramente pretoria nel nostro sistema normativo, sono stati ritenuti ormai compatibili con il limite dell'ordine pubblico<sup>29</sup>.

Non pare comunque contestabile, già alla luce dei riferimenti che si sono fatti al contenuto della sentenza delle Sezioni Unite, che essa abbia accreditato il principio, di sicuro rilievo innovativo, avuto riguardo a gran parte della precedente giurisprudenza di legittimità<sup>30</sup>, secondo il quale “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile”<sup>31</sup>. Da questo principio, la sentenza ha tratto il corollario secondo il quale “non è...ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi”, pur con la precisazione, e la limitazione, secondo la quale “il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa

---

<sup>28</sup> Il riferimento è all'ormai risalente contributo di A. GORASSINI, *Art. 23 Cost. e responsabilità civile, in Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria, a cura di M. Comporti e G. Scalfi*, Milano, 1988, 261, il quale argomentava appunto nel senso che “la Costituzione prevede una riserva di legge in materia di responsabilità civile”, fissando “il principio sintetizzato da Cian nel suo scritto del '66 (*Antigiuridicità e colpevolezza*, Milano, 1966, 154): il singolo ha il diritto di sapere quello che può o non può fare senza esporsi alla sanzione (*recte*, in forma moderna, all'onere) del risarcimento. Anche chi si muove nella sfera del diritto privato deve avere una *charta libertatum*”.

<sup>29</sup> Su questo aspetto cfr. in particolare A. LAMORGESE, *Luci e ombre ecc.*, cit. Perviene a conclusione analoga, sia pure sulla base di argomenti in parte diversi, anche M. FRANZONI, *Danno punitivo e ordine pubblico*, cit., 299, il quale osserva – in particolare, alla luce del principio di proporzionalità, destinato a governare pure la condanna a titolo di risarcimento del danno punitivo – che “il danno punitivo non sia affatto incompatibile con il nostro ordinamento e...anzi i principi che lo governano sono simili a quelli che governano la nostra tradizione giuridica”, tanto più che “il tentativo di tabellare il danno punitivo sembra procedere nella direzione che favorisce l'incontro tra responsabilità civile e assicurazione”.

<sup>30</sup> Il riferimento è innanzi tutto alle decisioni che si erano specificamente occupate del problema della delibabilità delle sentenze straniere recanti condanna al pagamento di somme a titolo di danni punitivi: cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183 (tra gli altri luoghi in *Foro It.*, 2007, I, 1461 ss., con annotazione del medesimo G. PONZANELLI, *Danni punitivi? No grazie*; in *Danno e resp.*, 2007, 1126, con commento di R. PARDOLESI, *Danni punitivi all'indice?*; in *Europa e dir. priv.*, 2007, 1129, con nota di G. SPOTO, *I punitive damages al vaglio della giurisprudenza italiana*) nonché Cass. 8 febbraio 2012 n. 1781 (questa sentenza si può leggere, tra l'altro, in *Danno e resp.*, 2012, 609 ss., con nota di G. PONZANELLI, *La Cassazione bloccata dalla paura di un risarcimento non riparatorio* e in *Corr. Giur.*, 2012, 1068 ss. con nota di R. PARDOLESI, *La Cassazione, i danni punitivi e la natura polifunzionale della responsabilità civile: il triangolo no*). L'affermazione del principio della natura monofunzionale della responsabilità civile era stata peraltro condivisa, anche nel corso degli ultimi anni, dalla Suprema Corte anche in altri contesti argomentativi: cfr., ad esempio, Cass. 12 giugno 2008 n. 15814, che poneva l'accento sul fatto che, nell'attuale sistema normativo, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con finalità e caratteristiche punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare dell'interesse leso, dovendosi escludere che l'ordinamento potesse consentire l'arricchimento di una sfera giuridico patrimoniale in assenza di una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da una sfera giuridica all'altra e la ancora recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di danno tanatologico 22 luglio 2015 n. 15350 (vedila, tra l'altro, in *Resp. civ. prev.*, 2015, 1530 ss.), laddove questa enfatizzava “l'esigenza (oltre che consolatoria) di riparazione (e redistribuzione tra i consociati, in attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.) dei pregiudizi delle vittime di atti illeciti”, così ravvisando “il momento centrale del sistema... (nel) danno, inteso come ‘perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva’ (Corte Cost. n. 372 del 1994)”. Sulla sentenza da ultimo richiamata, ci si permetta anche il rinvio al nostro scritto *Il danno tanatologico e le funzioni della responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, 1430 ss.

<sup>31</sup> Si sofferma, da ultimo, sull'aspetto funzionale dell'istituto aquiliano, appunto nella prospettiva del problema di una possibile funzione punitiva del medesimo, A. MALOMO, *Responsabilità civile e funzione punitiva*, Napoli, 2017, in particolare 142 ss., per la conclusione che non appare peraltro condivisibile, nei termini in cui è formulata, secondo la quale si imporrebbe in materia “una lettura interpretativa in chiave teleologico – funzionale diretta ad accertare la rispondenza del rimedio adottato allorché risulti provato che si tratta di una adeguata reazione alla lesione cagionata di una entità tale da superare la mera risarcibilità (sì da giustificarsi l'attuazione della funzione punitiva, deterrente, sanzionatoria necessaria)”.

nell'ordinamento straniero sui basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi aver riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico”.

L'affermazione del principio di diritto sopra richiamato, tanto più significativo della volontà della Corte di Cassazione di operare un intervento nomofilattico ‘forte’ ove si consideri che l'enunciazione del medesimo è avvenuta *ex art. 363, penult. co. c.p.c.* (e sulla premessa dell'applicabilità della regola in esso racchiusa “anche in relazione a inammissibilità di un singolo motivo di ricorso che involga una questione di particolare importanza, ancorché il ricorso debba nel suo complesso essere rigettato”<sup>32</sup>), poteva dirsi, per certi versi, prevedibile<sup>33</sup>. In questo senso, è sufficiente considerare l'illustrazione dell'evoluzione del panorama normativo che la stessa sentenza delle Sezioni Unite efficacemente tratteggia, nel solco non solo della relazione predisposta dall'ufficio del massimario e della medesima ordinanza di rimessione, ma anche della recente sentenza della I sezione civile della medesima Suprema Corte, la quale aveva vagliato la compatibilità con l'ordine pubblico italiano delle misure di *astreintes* previste in altri ordinamenti<sup>34</sup>: e si tratta di un'evoluzione che deponeva in senso sufficientemente univoco per il superamento della concezione monofunzionale della responsabilità civile.

Non si trattava, tuttavia, di un risultato scontato: e, per rendersene conto, basta considerare la posizione esposta, sull'argomento delle funzioni della responsabilità civile, nel recentissimo contributo<sup>35</sup> di uno degli studiosi, Pietro Trimarchi, che, nella dottrina civilistica italiana, hanno maggiormente contribuito al rinnovamento della sistemazione teorica dell'istituto aquiliano nella seconda metà del secolo scorso. Si legge, infatti, in quell'opera - e pur nel quadro di una ricostruzione comunque aperta alle prospettive di una concezione polifunzionale della responsabilità civile, qual è certamente quella che muova dalla presa d'atto che “nessuna delle due funzioni, quella preventiva e quella reintegrativa, è sufficiente da sola a spiegare il meccanismo della responsabilità”<sup>36</sup> - che “una regola di responsabilità punitiva, eccedente la misura del danno

---

<sup>32</sup> Sulla rilevanza, per così dire, metodologica della scelta delle Sezioni Unite di enunciare il principio di diritto *ex art. 363, penultimo comma c.p.c.*, si soffermano C. CONSOLO e S. BARONE, *Postilla minima di messa a giorno*, cit., 1366 s. Non sembra cogliere questo aspetto C. CASTRONOVO, *Diritto privato e realtà sociale ecc.*, cit., 798, nota 95, il quale anzi ravvisa nella circostanza che la questione concreta sottoposta all'esame della Corte, dall'angolo visuale della delibazione di una sentenza straniera, non interpellasse di per sé un problema di danno punitivo per addebitare in sostanza alle Sezioni Unite di essersi occupate del tutto ingiustificatamente del problema (“la Cassazione avrebbe potuto evitare di impiccarsi di danni c.d. punitivi”),

<sup>33</sup> Anche Francesca BENATTI, *I danni punitivi nel panorama attuale*, in *GiustiziaCivile.com*, cit., esprimeva una valutazione di probabilità del superamento del precedente indirizzo che riteneva contraria all'ordine pubblico la sentenza del giudice straniero recante condanna al pagamento di una somma di danaro a titolo di danni punitivi, pur nel contesto di un approccio molto cauto nei confronti dell'istituto. C. CONSOLO, *Riconoscimento di sentenze ecc.*, cit., affermava, dal canto suo, che un mutamento, rispetto all'assetto discendente dalle sentenze del 2007 e del 2012, “sembrava assai improbabile”, ma “nondimeno possibile”, dato “che in effetti alcuni postulati ne erano soverchiamente rigidi e quasi apodittici pur se le singole soluzioni cliniche ben si reggevano comunque su altri *grounds*”.

<sup>34</sup> Cfr. Cass. 15 aprile 2015 n. 7613, in *Resp. civ. prev.*, 2015, 1899 ss., con nota di A. VENCHIARUTTI, *Le astreinte sono compatibili con l'ordine pubblico interno. E i punitive damages?*; in *Giur. It.*, 2016, 562 ss. con nota di A. DI MAJO, *Astreinte. I confini mobili della responsabilità civile*, il quale sottolinea che “l'indirizzo giurisprudenziale, recato dalla sentenza che qui si commenta, è meritevole di attenzione perché diretto a modificare un indirizzo consolidato del nostro sistema giuridico, il quale, con lo scopo di limitare, nei rapporti civili, ogni potere discrezionale del giudice, che vada oltre la esatta commisurazione del risarcimento al danno provocato, ha così negato la possibilità che il risarcimento possa anche costituire una efficace risposta a forme gravi di violazioni di diritti, e ciò a prescindere dal danno da esse provocato. Ma, si ribadisce, già la violazione dei diritti della persona o di valori ad essa riferiti ed il risarcimento del danno ‘non patrimoniale’ (si pensi al c.d. danno esistenziale) hanno preso le distanze dal ravvisare nel risarcimento la (sola) compensazione di un danno conseguenza”. Su questa sentenza si veda anche lo scritto di Francesca Benatti, *Dall'astreinte ai danni punitivi: un passo ormai obbligato*, in *Banca borsa titoli di credito*, 2015, 679 ss.

<sup>35</sup> Il riferimento è a P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, cit., 9 ss., 677 ss.

<sup>36</sup> Così P. TRIMARCHI, *op. cit.*, 4. La posizione di questo Autore sul punto è, da ultimo, esplicitamente condivisa da V. Roppo, *La responsabilità civile di Pietro Trimarchi*, cit.



cagionato, aprirebbe la strada a valutazioni non controllabili oggettivamente e normalmente il fatto che il danno non si sia verificato o abbia avuto una misura ridotta costituisce una buona ragione per ritenere che colpa, nelle circostanze concrete, non vi sia stata o non sia stata così grave”. Ed il corollario che se ne trae, proprio con riferimento alla questione della possibilità di accreditare nel nostro sistema la categoria dei danni punitivi, è che “nel diritto italiano la responsabilità da atto illecito non prevede l'imposizione del pagamento di somme di danaro in mancanza di danno ed in funzione puramente punitiva”, relegandosi così al rango di mere eccezioni alla regola generale appena richiamata le ipotesi normative nelle quali la condanna dell'autore di un comportamento lesivo al pagamento di una somma di denaro prescinde dalla rilevazione di una corrispondente perdita nel patrimonio della vittima<sup>37</sup>.

Ancora più severa è, del resto, ancora più di recente, la posizione di un altro Autore, il quale ha affermato senza esitazioni l'estraneità della funzione punitiva al sistema stesso del diritto privato, affermando che “la responsabilità civile si è inoltrata nella modernità come istituto tipico di diritto privato, atto cioè a soddisfare interessi privati di natura patrimoniale nel segno di ciò che, costituendo obbligazione, di questa deve esibire tutte le caratteristiche, in particolare quella che attiene alla causa dell'attribuzione patrimoniale come ragione sufficiente in grado di giustificare il sorgere stesso dell'obbligazione”<sup>38</sup>.

La sentenza delle Sezioni Unite si conferma, dunque, di particolare rilievo anche da questo angolo visuale e pure per quel che concerne il problema specificamente oggetto di questo scritto: essa coglie in pieno, infatti, ed in maniera rigorosamente argomentata, proprio perché attenta all'evoluzione del sistema normativo nel suo complesso, le linee dello sviluppo culturale – ormai risalente nel tempo, del resto<sup>39</sup> - che aveva condotto ad accreditare la tesi di una possibile funzione (anche) sanzionatoria della condanna adottata sulla base dell'art. 2043 c.c.<sup>40</sup>, così superando anche le posizioni culturali – autorevoli, ma attestate su una lettura dell'istituto aquiliano forse troppo ripiegata sul passato – delle quali si è appena riferito.

D'altra parte, l'affermazione della pluralità di funzioni della responsabilità civile sembra essere ormai entrata pienamente a far parte del patrimonio degli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione: ed infatti la stessa è stata ribadita, più di recente, nel contesto argomentativo delle decisioni delle Sezioni Unite sulla questione della *compensatio lucri cum damno*<sup>41</sup>. Ed è significativo dell'ormai largo accreditamento nelle argomentazioni della giurisprudenza anche di merito, e pure nell'ambito del diritto del lavoro, dell'idea della polifunzionalità della responsabilità civile quanto si legge, da ultimo, in un'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 3, 1° e 2° co. del D. Lgs. n. 23 del 2015<sup>42</sup>: dove, appunto, l'idoneità della condanna risarcitoria a realizzare, accanto ad una funzione compensativa, anche quella di

---

<sup>37</sup> Le ipotesi normative che vengono in questa prospettiva menzionate sono, ovviamente, quelle dell'art. 614 – *bis* c.p.c. e dell'art. 114, co. 4° lett. e) cod. proc. amm. per il caso di inottemperanza della P.A. al giudicato, osservandosi da parte dell'Autore che “per l'eventuale eccedenza rispetto al danno non si tratta di una punizione, ma semplicemente di un modo di forzare all'esecuzione”

<sup>38</sup> Così C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit., 900.

<sup>39</sup> In questa prospettiva, deve essere richiamato, innanzi tutto, *Le pene private*, a cura di F.D. BUSNELLI e G. SCALFI, Milano, 1985, volume che raccoglieva gli atti di un convegno pisano del 1984. Più di recente, vedi poi, e si tratta pure in questo caso degli atti di un convegno (tenutosi a Siena nel 2007), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law*, a cura di P. SIRENA, Milano, 2011.

<sup>40</sup> Ovvero, ed in contesti di responsabilità da inadempimento di un'obbligazione preesistente, in relazione all'art. 1218 c.c..

<sup>41</sup> Cfr. Cass. S.U. 22 maggio 2018 n. 12564, 12565, 12566, 12567, con note di R. PARDOLESI e P. SANTORO, *Sul nuovo corso della compensatio*, in *Danno e resp.*, 2018, 425 ss.; E. BELLISARIO, *Compensatio lucri cum damno: il responso delle Sezioni Unite*, *ivi*, 438 ss.; S. MONTI, *La compensatio lucri cum damno e il “compromesso innovativo” delle Sezioni Unite*, *ivi*, 448 ss.

<sup>42</sup> Si tratta di Trib. Ravenna, ord. 27 settembre 2023.

deterrenza e sanzionatoria (idoneità che, secondo il provvedimento qui richiamato, sarebbe oggetto, nel sistema del diritto del lavoro, di “una imposizione a livello di valori costituzionali e sovranazionali”) viene posta a base del dubbio di legittimità costituzionale della norma richiamata, nella misura in cui quest’ultima – secondo l’interpretazione allo stato accreditata – non sarebbe idonea ad assicurare una tutela adeguata, in ipotesi pure attraverso la reintegra nel posto di lavoro, degli interessi anche solo patrimoniali riferibili alla persona del lavoratore.

Si può pertanto osservare, dopo un arco temporale sufficientemente lungo dalla pronuncia di quella decisione, che il principio enunciato dalle Sezioni Unite del 2017 in materia di delibabilità della sentenza straniera recante condanna per un titolo di risarcimento punitivo, se non è stato inteso, correttamente, nel senso di un’introduzione generalizzata, ed in via giudiziale, della categoria dei danni punitivi nel nostro sistema normativo<sup>43</sup>, ha comunque concorso ad accrescere la consapevolezza critica del civilista, così come del lavorista, verso la densità funzionale, per così dire, della condanna risarcitoria. Del resto, la sentenza delle Sezioni Unite, pur certamente innovativa, nei termini dei quali si è già riferito, sotto il profilo della rilevazione della polifunzionalità della responsabilità civile, si muove secondo linee di particolare prudenza, laddove sottolinea, anche nella prospettiva dell’applicazione alla materia dei principi costituzionali dei quali si è già detto, che l’approdo ad una concezione polifunzionale della responsabilità civile non fa sì che “l’istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati”<sup>44</sup>.

3. Se quello fin qui descritto, sia pure in via di estrema sintesi, è il contesto ordinamentale nazionale, non sembra – e per tornare a questo punto alle prospettive di sviluppo di un diritto della responsabilità civile eurounitario – che, su questo piano, vi siano punti di emersione appena significativi di un’apertura verso una funzione (quanto meno anche) sanzionatoria della responsabilità civile.

Basti considerare, per cominciare, la soluzione adottata dalla Dir. 2014/104/UE, in materia di risarcimento del danno per violazione della disciplina antitrust, la quale, ancorché in un contesto mirante a rafforzare i rimedi di *private enforcement*, esclude univocamente ogni forma di *overcompensation*; nello stesso senso, inevitabilmente, si è orientata anche la normativa di attuazione nazionale, come è dimostrato dal tenore dell’art. 14, co. 1° D. Lgs. n. 3/2017, secondo il quale il risarcimento del danno deve essere determinato “secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile”<sup>45</sup>.

Nel medesimo ordine di idee deve essere apprezzato il testo della Dir. (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che, al considerando 42, esclude la possibilità di imporre risarcimenti a carattere punitivo nei confronti del professionista, che abbia commesso la violazione a norma del diritto nazionale: ed ovviamente

---

<sup>43</sup> Sul punto, ci si permetta il rinvio, per più ampi svolgimenti, al nostro *Le Sezioni Unite ed i danni punitivi: tra legge e giudizio*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 1109 ss..

<sup>44</sup> Si sofferma sul carattere “di compromesso” del contenuto della sentenza M. TESCARO, *Le variazioni qualitative e quantitative del danno risarcibile*, in *Danno e resp.*, 2018, 534, osservando che questa natura si coglie sia quanto al problema delle funzioni della responsabilità civile, con riferimento al quale la sentenza non condividerebbe né l’una né l’altra delle soluzioni estreme, che potevano essere in tesi accreditate, sia per quel che attiene la lettura che essa dà del limite dell’ordine pubblico.

<sup>45</sup> Sul punto, da ultimo, R. RORDORF, *I “danni punitivi” e la natura polifunzionale della responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 2023, 431 ss.

anche la disciplina nazionale di attuazione, nella pur ampia definizione dei provvedimenti compensativi contenuta all'art. 140 – *ter*, 1° co. lett. h) , non contempla in alcun modo provvedimenti ai quali possa attribuirsi una funzione anche solo indirettamente sanzionatoria.

L'idea che la condanna risarcitoria presupponga comunque la possibilità di rilevare una perdita – anche in questo modo determinandosi una divaricazione dal modello del risarcimento come sanzione - emerge, del resto, anche dalla recentissima decisione della Corte di Giustizia, già menzionata, nel giudizio C- 300/21. La soluzione che la Corte di Giustizia dà alla prima questione sottoposta - e cioè “se ai fini del riconoscimento di un risarcimento ai sensi dell'art. 82 Rgpd... occorra, oltre a una violazione delle disposizioni del Rgpd, che il ricorrente abbia patito un danno, o se sia già di per sé sufficiente la violazione di disposizioni del Rgpd per ottenere un risarcimento” – muove dalla premessa, richiamata come oggetto di un'interpretazione consolidata e coerente anche con l'impostazione metodologica poc'anzi illustrata, volta alla creazione di un sistema eurounitario del diritto della responsabilità civile, secondo la quale “i termini di una disposizione del diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il suo significato e la sua portata, devono di norma dar luogo, in tutta l'Unione, ad un'interpretazione autonoma ed uniforme”. Ne discende il corollario che, in assenza di rinvii da parte del Rgpd al diritto degli Stati membri per quanto attiene al significato ed alla portata dell'art. 82, in particolare per quanto riguarda le nozioni di “danno materiale o immateriale” e di “risarcimento del danno”, questi termini “devono essere considerati, ai fini dell'applicazione di detto regolamento, come nozioni autonome del diritto dell'Unione, che devono essere interpretate in modo uniforme in tutti gli Stati membri”.

Nel solco di queste coordinate, gli argomenti che la Corte propone si sviluppano tutti all'interno del contesto normativo del Regolamento; sembra, dunque, condivisa dalla decisione l'impostazione metodologica che considera il danno come una figura normativa, in quanto tale suscettibile di essere ricostruita solo sulla base dei dati desumibili dal dato positivo di riferimento e, dunque, senza cedere a suggestioni di teoria generale che rischiano di elidere il significato qualificatorio della disciplina normativa<sup>46</sup>. In questa prospettiva, e dal punto di vista del tenore letterale dell'art. 82, si sottolinea da parte della sentenza che esso, laddove individua tre presupposti per accordare il risarcimento (e cioè una violazione delle disposizioni del Regolamento, il nesso di causalità tra la stessa ed il danno, nonché il danno in quanto tale) esclude che la mera violazione possa essere fonte dell'obbligo risarcitorio, risultando diversamente superflua la menzione distinta dei termini di violazione e di danno<sup>47</sup>. Questa lettura della disposizione risulta, poi, confermata – prosegue la Corte – dal contesto nel quale la stessa si inserisce e che vede ribadita, al par. 2 dell'art. 82, la necessità della sussistenza dei tre, distinti presupposti sopra richiamati per dare ingresso al rimedio risarcitorio. Su un piano che si potrebbe definire sistematico, ancora, accredita l'assunto che la mera violazione delle disposizioni del Regolamento non è sufficiente a fondare l'obbligo risarcitorio l'esistenza di ulteriori tecniche rimediali, che, invece, non richiedono la sussistenza di un danno per essere esperite: dai ricorsi cui hanno riguardo gli artt. 77 e 78 alle sanzioni previste dagli artt. 83 e 84 che, come precisa la

---

<sup>46</sup> Cfr., in particolare, per questa impostazione, C. SALVI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. priv.* a cura di Iudica e Zatti, Milano, 3<sup>a</sup> ed., 2019, 51.

<sup>47</sup> Nota opportunamente SALANITRO, *Illecito trattamento dei dati personali e risarcimento del danno*, cit., 453, che l'Avvocato generale, nelle proprie conclusioni, aveva sottolineato che una presunzione *juris et de jure* di danno non poteva ricollegarsi neanche alla perdita di controllo dei dati, perché la perdita di controllo dei dati è considerata quale rischio della violazione del regolamento e comunque in termini incerti.

Corte, hanno una finalità punitiva e prescindono completamente da un danno in ipotesi patito dalla vittima della violazione<sup>48</sup>.

Si può, dunque, dire che, secondo la costruzione della Corte, la nozione di danno sottesa al sistema eurounitario della responsabilità civile per violazione delle disposizioni del Rgpd rimanda senz'altro all'idea di una perdita, sia pure in ipotesi immateriale, come innesco necessario del processo che conduce all'attribuzione del risarcimento: in termini tanto più significativi, ove si consideri che i pregiudizi derivanti dalla infrazione delle disposizioni in materia sono assai spesso difficilmente apprezzabili nella loro consistenza<sup>49</sup>. In questo quadro, l'affermazione, da parte della sentenza, della necessità di tenere ferma la distinzione tra lesione e danno finisce probabilmente per ridimensionare la concreta portata della risposta data dalla Corte alla terza questione, relativa alla compatibilità dell'art. 82, co. 1 del Rgpd con “una norma o una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità”, risposta che esclude appunto la necessità, per dare ingresso al risarcimento del danno non patrimoniale da violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali che il danno abbia raggiunto una determinata soglia di gravità.

Dal punto di vista appena esaminato, dunque, si può rilevare una sostanziale coincidenza tra gli indirizzi interpretativi in prevalenza accreditatisi nel nostro sistema normativo con riferimento all'assetto previgente, e cioè quello disciplinato dall'art. 15 del D. Lgs. 196/2003, e la costruzione messa a punto dalla Corte di Giustizia: la più recente elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione è infatti costante nel ritenere che, in caso di illecito trattamento dei dati personali, il danno non patrimoniale subito dalla vittima non possa essere considerato *in re ipsa*, ma debba

---

<sup>48</sup> Le conclusioni dell'Avvocato generale Campos Sanchez Bordona sottolineano, al fine di corroborare l'assunto secondo il quale, nel sistema del Rgpd, il danno non si identifica con la lesione, che esso “non contiene alcun riferimento alla natura *sanzionatoria* del risarcimento dei danni materiali o immateriali, né al fatto che il calcolo del suo ammontare debba riflettere tale natura o che detto risarcimento debba essere *dissuasivo* (qualità che esso attribuisce invece alle sanzioni penali e alle sanzioni amministrative pecuniarie)”, escludendo, dunque, sulla base di un'interpretazione letterale del Rgpd che esso consenta di prevedere un risarcimento di carattere punitivo.

<sup>49</sup> Lo notano anche A. PALMIERI – R. PARDOLESI, *Mai futile* etc., cit., 281

essere allegato e provato<sup>50</sup>, secondo una linea ricostruttiva che, sia pure con qualche articolazione in più, emerge anche dagli orientamenti dottrinali in argomento<sup>51</sup>.

Su un piano sistematico più generale, poi, l'opzione ricostruttiva accreditata dalla Corte di Giustizia – pur tenendo conto naturalmente di quanto detto poc'anzi circa il fatto che la stessa va inquadrata all'interno del sistema normativo disegnato dal Rgpd e, dunque, non è di per sé riferibile ad altri nuclei di regolazione, in ipotesi caratterizzati da un referente normativo differente – offre anche un argomento di una certa consistenza per superare, forse una volta per tutte, i discorsi imperniati sulla cosiddetta distinzione tra danno evento e danno conseguenza e sulla crisi nella quale essa si troverebbe<sup>52</sup>. Infatti, anche nel sistema del codice civile italiano è dato rinvenire indici normativi che, ancorché con formulazioni differenti rispetto a quelle del Rgpd, appaiono precludere un esito ricostruttivo che ravvisi nella semplice lesione dell'interesse protetto dalla norma il presupposto per il sorgere dell'obbligo risarcitorio.

Si consideri, a questo riguardo, che l'obbligo di risarcire il danno – appunto secondo la formulazione dell'art. 2043 – che grava su chiunque abbia posto in essere un fatto doloso o colposo, produttivo di un danno ingiusto, si 'lega', attraverso la norma di rinvio contenuta nell'art. 2056, con il risarcimento del quale si legge all'art. 1223: ne discende il corollario, sul versante della disciplina del danno patrimoniale, che esso è in pieno assoggettato al “principio normativo della riparazione integrale del danno, inteso come equivalenza tra perdita economica subita e quantum risarcitorio”, nel senso che “il danneggiato ha...diritto ad una somma di denaro, calcolata in modo da 'equivalere' all'entità della perdita da lui subita”. Da questo angolo visuale, “danno in

---

<sup>50</sup> Cfr., ad esempio, e tra le altre, Cass., ord. 17 settembre 2020 n. 19328, in *Resp. civ. prev.*, 2021, 142 ss., con nota di C. SOLINAS, *Danno non patrimoniale e violazione del diritto alla protezione dei dati personali*; Cass., ord. 26 febbraio 2021, n. 16402, in *Foro it.*, 2021, I, 3589; Cass., ord. 12 maggio 2023, n. 13073, secondo la quale “In tema di illecito trattamento dei dati personali, l'esclusione del principio del danno 'in re ipsa' presuppone la prova della serietà della lesione conseguente al trattamento. Ne consegue che può non determinare il danno la mera violazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato, mentre induce sempre al risarcimento quella violazione che, concretamente, offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza” (peraltro, in questo caso, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che, pur argomentando in termini di danno 'in re ipsa', aveva accertato l'offesa arrecata dalla violazione e il relativo danno, derivate dall'ostensione del dato per tipologia e contesto, ossia in uno specifico ambito temporale e socio-lavorativo, sebbene per un tempo ridotto). Si veda, tuttavia, in epoca più risalente, Cass. ord. 4 giugno 2018, n. 14242, in *Giur. it.*, 2109, 41 ss., con nota di S. TOBANI, *Protezione dei dati personali – il danno non patrimoniale da trattamento di dati tra danno presunto e danno evento*. Questa pronuncia aveva, infatti, sostenuto la tesi secondo la quale l'art. 15 del D. Lgs. 196/03 conterrebbe una presunzione di duplice contenuto; da un lato, quella in forza della quale “il danno è da addebitare a chi ha trattato i dati personali o a chi si è avvalso di un altrui trattamento a meno che non dimostri di avere adottato tutte le misure idonee per evitarlo ai sensi dell'art. 2050 c.c.”; dall'altro, quella secondo cui “le conseguenze non patrimoniali di tale danno ... sono da considerare in re ipsa a meno che il danneggiante non dimostri che esse non vi sono state ovvero che si tratta di un danno irrilevante o bagatellare ovvero ancora che il danneggiato abbia tratto vantaggio dalla pubblicazione dei dati”, che introduceva una sorta di inversione dell'onere della prova con riferimento all'esistenza di un danno non patrimoniale, non bisognoso di dimostrazione da parte del danneggiato, ma appunto suscettibile di prova contraria dal candidato responsabile.

<sup>51</sup> Cfr., in luogo di molti altri, e di recente, C. SOLINAS, *Danno non patrimoniale e violazione del diritto alla protezione dei dati personali*, cit., in particolare, 143 s.; S. TOBANI, *Protezione dei dati personali – il danno non patrimoniale da trattamento di dati tra danno presunto e danno evento*, cit., *loco cit.* Al contrario, secondo G. ALPA, *Danno in re ipsa e tutela dei diritti fondamentali (diritti della personalità e diritto di proprietà)*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 6 ss., in termini non dissimili sia all'interno del sistema del D. lgs. 196/03 che nel quadro nel Rgpd, sarebbe indubbio “che la diffusione non autorizzata e non conforme alla legge di dati personali, o la diffusione di immagini al di fuori dei loro destinatari, o la violazione della *privacy* siano tutti danni apprezzabili *ex se*, e meritevoli di risarcimento”; in epoca più risalente, A. RICCIO, *Responsabilità da illecito trattamento dei dati personali*, in questa *Rivista*, 2004, I, 473, secondo il quale il trattamento inesatto è sempre fonte di responsabilità perché lede il diritto al controllo e alla correttezza dei dati, benché la responsabilità civile sorga in presenza della prova dell'ulteriore pregiudizio subito.

<sup>52</sup> Cfr., al riguardo, in particolare, P. SIRENA, *Danno - evento, danno - conseguenza e relativi nessi causali. Una storia di superfetazioni interpretative e ipocrisie giurisprudenziali*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 68 ss.

senso giuridico è, anzitutto, quel tipo di perdita per il quale tale equivalenza sia possibile; e quindi il fatto che determini conseguenze suscettibili di /valutazione economica tipica”<sup>53</sup>.

Naturalmente, in presenza di un danno non patrimoniale, il criterio di valutazione della perdita si modifica, perché difetta la possibilità di fare riferimento immediato ai parametri propri del mercato; e lo stesso principio di riparazione integrale del danno non può certo essere inteso allo stesso modo, calibrandosi semmai, sul versante del danno non patrimoniale, sul principio di effettività, che impone, anche in questo caso, di attribuire al danneggiato tutto quanto sia necessario al fine di porre riparo alla perdita di utilità personali di vita dallo stesso patita<sup>54</sup>.

Tuttavia, se si condividono queste argomentazioni, ed in particolare quella relativa al nesso sistematico, e funzionale, tra art. 2043 ed art. 1223, appare davvero difficile sostenere, come pure è stato da ultimo fatto<sup>55</sup>, che l’art. 2043 detterebbe una norma generale sulla responsabilità civile in grado di bastare a sé stessa e, dunque, non bisognosa della stampella dell’art. 1223 per innescare l’obbligazione risarcitoria: affermazione dalla quale si vorrebbe trarre la conclusione che “la risarcibilità del danno – conseguenza disciplinata dall’art. 1223 c.c. non si sovrappone alla risarcibilità del danno - evento disciplinata dall’art. 2043 c.c., né tanto meno la oblitera, ma la presuppone, e se occorre, la integra”<sup>56</sup>. Questo assunto – che, per quanto concerne il danno patrimoniale, resta confutato dalla mera rilevazione del dato normativo appena richiamato – non risulta persuasivo neppure per il danno non patrimoniale: quest’ultimo si caratterizza certo in termini profondamente diversi rispetto al danno patrimoniale, come è reso evidente, sotto il profilo funzionale, dalla differente curvatura che assume il risarcimento del danno non patrimoniale<sup>57</sup>, ma, nel sistema del codice civile, così come in quello del Rgdpr, rimane inscritto in un quadro normativo che distingue, come si è visto, il momento della lesione dell’interesse protetto da quello della perdita che ne possa derivare<sup>58</sup>.

---

<sup>53</sup> Così C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., 51, il quale osserva al riguardo, ed in replica ad una critica che era stata mossa a questo modello ricostruttivo di danno, che “ciò non vuol dire definire un fatto alla luce delle sue conseguenze... Il principio dell’equivalenza tra il *quantum* del risarcimento e l’entità del danno subito (art. 1223 ss.) implica la commisurazione del danno, da risarcire, al danno come fatto che fonda la responsabilità”, cosicché “se quella commisurazione dà per risultato zero, la responsabilità neppure sorge. In assenza di un evento che presenti i caratteri descritti dall’art. 1223 il giudizio aquiliano ha esito negativo: non vi è responsabilità, perché non vi è danno”.

<sup>54</sup> Esclude senz’altro la possibilità di estendere il principio di riparazione integrale del danno alla materia del danno non patrimoniale, C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., 289.

<sup>55</sup> Da P. SIRENA, *Danno - evento, danno - conseguenza e relativi nessi causali. Una storia di superfetazioni interpretative e ipocrisie giurisprudenziali*, cit., 82

<sup>56</sup> Così di nuovo P. SIRENA, *op. loc. cit.*

<sup>57</sup> Sottolinea in termini particolarmente nitidi la differenza funzionale tra risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., 38 ss., 289 ss.

<sup>58</sup> La distinzione tra il profilo della lesione e quello della perdita era stata, del resto, e com’è noto, con riferimento ad un aspetto del danno alla persona di particolare rilievo applicativo e sistematico, quale il danno biologico, era stata delineata in termini di particolare chiarezza dalla sentenza della Corte Costituzionale 27 ottobre 1994 n. 372, secondo la quale (§ 2.1.), al fine di fondare l’obbligazione risarcitoria, è sempre necessaria la “dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quella indicata dall’art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato”. Secondo M. ORLANDI, *Danno in re ipsa*, in *Storia Metodo Cultura*, 2023, 213 ss., 235, dovrebbe darsi risposta positiva alla domanda circa la risarcibilità della mera violazione di un diritto della personalità; tuttavia, la posizione di quest’Autore sembra imperniata sulla premessa secondo la quale l’assunto della risarcibilità *in re ipsa* del danno non patrimoniale si ricollegerebbe al fatto che il danno non patrimoniale è risarcibile a prescindere da quello che egli chiama effetti economici (cfr., appunto, *Danno in re ipsa*, 235). Tuttavia, non è questo il significato che viene normalmente attribuito al termine danno *in re ipsa* quando lo stesso venga utilizzato con riferimento al danno non patrimoniale, se non altro perché pertiene all’essenza stessa del danno non patrimoniale di essere un pregiudizio privo di effetti economici. Quando si afferma, in ipotesi, la risarcibilità del danno non patrimoniale *in re ipsa*, si intende affermare la possibilità di attribuire una somma di danaro alla vittima della lesione a prescindere da ogni ricaduta apprezzabile

Un altro discorso è, poi, che nella dimostrazione in giudizio dell'esistenza di una perdita non patrimoniale possano entrare in gioco tecniche di agevolazione probatoria, che si basano su indici, come ad esempio quello della particolare gravità della lesione e della condotta che l'ha determinata, che sarebbero del tutto irrilevanti per liquidare un danno patrimoniale: si tratta, appunto, di tecniche per mezzo delle quali si accerta, attraverso un meccanismo logico di inferenza, un fatto (la perdita di utilità personali, latamente intese) che non può, per sua natura, essere dimostrato in maniera diversa.

4. In presenza di un quadro, qual è quello fin qui descritto, che restituisce un'articolazione diversa del discorso sulle funzioni della responsabilità civile, rispettivamente nell'ordinamento giuridico nazionale e nell'ambito diritto eurounitario pure ancora in formazione in questa materia, l'impostazione metodologica dell'opera che ha concorso a dare lo spunto a queste pagine<sup>59</sup> può condurre in effetti a risultati promettenti, laddove individua tre distinte prospettive di analisi: quella del danneggiato, quella della norma primaria e quella del danneggiante.

La prima delle tre prospettive<sup>60</sup> consente di ripercorrere, all'interno dell'opera richiamata l'evoluzione delle vicende che hanno portato a riconoscere tuttora un ruolo centrale alla dimensione della riparazione del danno, nel quadro della gamma delle funzioni ascrivibili alla responsabilità civile; un'istanza riparatoria alla quale non è peraltro estranea, nello sviluppo argomentativo dell'Autore, anche la considerazione, che evoca l'approccio metodologico proprio dell'analisi economica del diritto, e che appare di particolare rilievo nell'ambito della sicurezza del lavoro, secondo la quale la condanna risarcitoria può produrre l'effetto di indurre il potenziale responsabile, prospettandogli il costo del danno, a tenere condotte in grado di evitare il prodursi di danni che sarebbe poi chiamato a riparare.

Risulta, poi, particolarmente originale, in questo ordine di idee, oltre che assai utile anche per la messa a fuoco da parte del civilista del tema della liquidazione del danno, la trattazione che viene dedicata al problema del *mobbing*. Quest'ultimo, infatti, depurato dalle suggestioni, e forse dagli equivoci, originati dalla peculiare rilevanza assegnata, al fine di integrare la figura, all'elemento soggettivo del dolo, viene ricondotto senz'altro all'area della responsabilità contrattuale ed in particolare da inadempimento dell'obbligazione di protezione sancita dall'art. 2087 c.c.. Dal canto suo, la possibile rilevanza della qualificazione dolosa della condotta rifluisce semmai sul piano della determinazione dell'obbligazione risarcitoria, senza che tuttavia questo incida sulla funzione riparatoria della condanna, posto che – come accade anche all'interno del diritto civile 'generale', laddove si discorre di risarcimenti aggravati dalla condotta – l'elemento soggettivo viene in considerazione solo come criterio di personalizzazione nella liquidazione del danno, sulla premessa che una condotta illecita particolarmente riprovevole si risolve anche in una più intensa afflizione per la vittima.

---

– sia pure sulla base di criteri che, ovviamente, prescindono a questo punto dai parametri valutativi propri del danno patrimoniale – come perdita.

<sup>59</sup> Infatti, e come si è ricordato *supra*, nota 1, questo scritto rielabora l'intervento svolto dall'Autore di esso ad un seminario di studi nel corso del quale era stato presentato il volume di M. BIASI, *Studio sulla polifunzionalità del risarcimento del danno nel diritto del lavoro: compensazione, sanzione, deterrenza*, cit.

<sup>60</sup> Cfr. M. BIASI, *op. cit.*, 11 ss.

Il secondo angolo visuale – quello della norma primaria e della garanzia della sua effettività nel diritto interno ed in quello eurounitario<sup>61</sup> – mette in campo una nozione originale del concetto di sanzione, imperniato non già sull'idea di una punizione del responsabile, bensì, ed appunto, su quello della predisposizione di uno strumento utile a presidiare un comando che, in questo modo, può rinvenire nel rimedio il proprio necessario completamento. Di qui, sul filo di un'approfondita e raffinata analisi della giurisprudenza costituzionale, l'indicazione dei caratteri che deve esibire il risarcimento per poter garantire l'effettività del precetto normativo, che si tratti della materia del licenziamento ingiustificato o di quella dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine: e cioè l'adeguatezza, in termini assoluti e relativi, l'accessibilità per chi abbia subito la perdita ed infine l'essere il risarcimento equilibrato e coerente rispetto ai rimedi previsti per lesioni di analoga gravità. E di qui, ancora, la rilevazione degli spunti offerti dalla giurisprudenza comunitaria, sul versante della necessità, per il legislatore nazionale, di rispettare il principio dell'equivalenza dei rimedi: ciò che dischiude la strada ad un ruolo significativo per la modulazione economica della tutela, che è appunto in grado di riequilibrare tecniche di protezione destinate diversamente a restare divaricate, come accade in particolare per quella – necessariamente solo risarcitoria – riferita al caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine nel settore del lavoro pubblico.

La terza linea ricostruttiva è quella che riguarda invece la posizione del danneggiante, portando così l'analisi sulla funzione deterrente della responsabilità civile e sui differenti risultati che la stessa può in effetti perseguire, tra punizione, dissuasione ed adempimento, come esplicita subito l'Autore. Qui l'aspetto di maggiore interesse dell'indagine è senz'altro la cautela, se non senz'altro la perplessità, che Marco Biasi manifesta nei confronti di (probabilmente troppo facili) scorciatoie verso l'accreditamento della categoria dei danni punitivi come rimedio suscettibile di offrire una risposta adeguata, in termini di effettività della tutela, nel settore del diritto del lavoro; ed in questa prospettiva appare di particolare interesse anche l'argomentazione comparatistica utilizzata da Biasi. Infatti, osserva l'Autore, nell'ambito – comunque, e com'è noto, fortemente articolato al proprio interno anche in relazione alla presenza delle legislazioni dei singoli Stati – dell'ordinamento giuridico statunitense, l'impiego dell'istituto dei danni punitivi è avvenuto nel contesto di un fenomeno di traslazione nell'area del *tort* della responsabilità datoriale: fenomeno del quale non sussistono invece i presupposti nel sistema italiano, dove anche il danno non patrimoniale contrattuale trova ormai ampio riconoscimento di risarcibilità. Non vi sarebbe, dunque, ragione, nella nostra esperienza giuridica, e per quel che concerne appunto l'area del diritto del lavoro, per forzare il principio (desunto anche dalla regola generale secondo la quale ogni attribuzione patrimoniale postula una giustificazione) che esclude la possibilità che il danneggiato si arricchisca per effetto della condanna al risarcimento del danno del responsabile di esso.

Al tempo stesso, osserva Biasi, occorre scongiurare l'esito che l'autore di un illecito possa trarre vantaggio dalla commissione di esso, soprattutto quando si tratti di un illecito di natura contrattuale (se non altro perché in effetti, in questo caso, la considerazione è nostra, si viola una regola di condotta discendente da uno specifico progetto di cooperazione tra le parti). In questo ordine di idee, l'Autore propone - sulla base di uno sviluppo argomentativo di particolare interesse – un modello di sanzione civile che, nella forma del danno normativo o *in re ipsa*, permetta alla vittima dell'inadempimento di essere esonerato dalla dimostrazione, spesso ardua, del danno subito, al tempo stesso dispiegando un effetto deterrente sul responsabile della violazione; effetto deterrente che, a sua volta, presuppone la possibilità di conoscere *ex ante*, nei suoi esatti contorni, il contenuto della regola in ipotesi violata, oltre che il costo discendente dalla

---

<sup>61</sup> Cfr. M. BIASI, *op. cit.*, 51 ss.



violazione stessa. Si tratta di una prospettiva che si apprezza, innanzi tutto, sul piano sistematico, perché attenta a quella funzione deterrente/dissuasiva della condanna risarcitoria che anche da ultimo ha trovato eco nella giurisprudenza della Corte Costituzionale: il riferimento è, ovviamente, alla ancora recentissima sentenza n. 183/2022, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, co. 1° decr. lgs. 23/15, nella quale la Corte ha posto, tra l'altro, l'accento sull'esigenza di adeguare l'importo della condanna risarcitoria del datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese alla specificità di ogni singola vicenda, *“nella prospettiva di un congruo ristoro e di un'efficace deterrenza, che consideri tutti i criteri rilevanti enucleati dalle pronunce di questa Corte e concorra a configurare il licenziamento come extrema ratio”*. Ed è anche una prospettiva in grado di condurre ad un più persuasivo inquadramento di questioni che faticavano a trovarlo sulla base dello strumentario argomentativo fin qui utilizzato dagli interpreti, prefigurando i contorni di un'adeguata sanzione civile di alcuni diritti dei lavoratori di particolare rilievo anche dal punto di vista del referente normativo costituzionale degli stessi (il diritto al salario minimo, il diritto al riposo).

È forse proprio attraverso la prospettiva da ultimo illustrata che potrebbe essere superata la divaricazione che, allo stato, sembra delinearsi tra la linea di sviluppo del diritto italiano, più aperta verso la prospettiva dei risarcimenti punitivi, sia pure entro i limiti delineati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite più volte richiamata, e quella che emerge dal diritto eurounitario della responsabilità civile.